

**Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 « Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati » - 12° aggiornamento.**

**1. Premessa**

Il presente aggiornamento allinea gli schemi segnaletici degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB a quelli delle banche, arricchendo il quadro informativo a disposizione della Vigilanza. In particolare, agli intermediari finanziari sono richieste le informazioni previste nel Regolamento UE n. 680/2014 relative: i) alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche ripartite per paese della controparte, e ii) alla rilevazione per area geografica della controparte di tutte le esposizioni ponderate per il rischio <sup>(1)</sup>.

**2. Decorrenza giuridica**

Il presente aggiornamento è applicabile a decorrere dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 marzo 2019.

**3. Termini di invio e periodicità**

Si applica la disciplina relativa ai termini d'invio e alle periodicità d'inoltro delle segnalazioni prevista dal Regolamento UE n. 680/2014 per le banche e le SIM <sup>(2)</sup>.

**4. Abrogazioni**

In attuazione del processo di revisione del *framework* segnaletico nazionale, con il presente aggiornamento è abrogata la Parte I “Segnalazioni armonizzate”, relativa agli schemi di segnalazione dei requisiti prudenziali su base individuale e consolidata per le banche e le SIM.

---

<sup>1</sup> <https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks>

<sup>2</sup> Cfr. art 3 del Regolamento di esecuzione UE n. 680/2014.